

22625-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 19/03 in quanto
 disperso d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposta dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI
TIZIANO MASINI
ANGELO CAPUTO
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1154/2023
UP - 05/04/2023
R.G.N. 37556/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PASQUALE SERRAO D'AQUINO

che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto (omissis) (omissis) colpevole del delitto di cui agli artt. 583 quinquies e 585 cod. pen., per avere cagionato a (omissis) una ferita da taglio all'emivolto sinistro, comportante lo sfregio permanente del viso, colpendolo al volto con un coltello. Un fatto avvenuto (omissis)

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie doglianze in due motivi.

2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità relativa all'art 583 quinquies cod. pen., posto che l'articolo in questione era stato introdotto nel codice dalla legge n. 69 del 2019 che intendeva contrastare la "violenza di genere", una finalità a cui, però, la norma era del tutto estranea, potendo applicarsi ad ogni condotta di lesioni (comportanti lo sfregio permanente del viso) e non solo a quelle di "genere".

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 583 quinquies cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva ritenuto che si fosse concretato l'evento del reato, lo sfregio permanente del viso, solo in base a quanto avevano riferito gli operanti e a quanto emergeva da una fotografia, agli atti, del volto della persona offesa, senza così provvedere alla necessaria valutazione medica specialistica e senza verificare l'eventuale positivo decorso della lesione.

3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto, con nota scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile inviava conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo - sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 583 quinquies cod. pen. - è manifestamente infondato.

La norma in questione è stata introdotta nel codice penale dall'art. 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

Con tali modifiche il legislatore, pur muovendo dall'intento di predisporre una più ampia tutela per le vittime di "violenza domestica o di genere", non aveva inteso limitarle solo a tali soggetti, tanto che, per la lesione comportante uno sfregio permanente al viso, consapevolmente introduceva una nuova norma di tutela, per tale gravissima lesione, per chiunque ne fosse rimasto vittima.

Si tratta, pertanto, di una scelta di politica criminale non sindacabile in questa sede perché non irrazionale, anche considerando il non sostanziale aumento delle pene edittali rispetto alle lesioni gravissime in cui l'ipotesi prima rientrava (la nuova norma prevede una pena della reclusione da otto a quattordici anni, la precedente si attestava dai sei ai dodici anni), pur se tale fattispecie, divenuta autonoma, finisce per sottrarsi, in caso di concessione di circostanze attenuanti, al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen..

Del resto, la medesima legge aveva apportato anche un aumento delle pene fissate per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., gli atti persecutori, che seppure sono solitamente, in fatto, riconducibili al novero della "violenza di genere", certo non si esauriscono nel contesto familiare o affettivo (si pensi alle ipotesi che coinvolgono i vicini di abitazione, come le odierne parti in causa, o anche dei, prima, perfetti sconosciuti o che, ancora, vedono, in veste di imputati, dei soggetti essi stessi riconducibili alle categorie dei "soggetti deboli").

2. Il secondo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto.

Si è infatti affermato che:

- la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Rv. 270137);

- ai fini della configurabilità dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante

speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Rv. 281319);

- integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471).

Così che il giudizio della Corte territoriale sul punto, fondato sulle constatazioni della lesione nell'immediatezza e sulle fotografie del volto della persona offesa, risulta privo di manifesti vizi logici.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

La parte civile, con la sua memoria, oltretutto inviata fuori termine, non ha offerto contributo alcuno alla decisione del ricorso così da non doversi procedere alla liquidazione delle spese richieste.

Si dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso, in Roma il 5 aprile 2023.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Gerardo Sabeone

